



**Città di Anzio**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

**DIRETTIVA n. 3 del 02/07/2020**

**Ai Dirigenti Area**

**Ai Responsabili dei S.C. /U.O.**

**OGGETTO: Applicazione del Principio di Rotazione degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture sotto soglia**

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti trova la sua fonte normativa **nell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici**, in cui si specifica che *"l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1,3 4 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"*.

Come oramai noto, per espressa previsione normativa, il principio di rotazione deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte, in modo tale da non generare una sorta di posizione di vantaggio in capo al soggetto uscente, che risulterebbe favorito proprio dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, limitando di fatto così il rischio che la scelta discrezionale della P.A. si traduca in uno strumento di favoritismo.

Le Linea Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia e elenchi operatori economici", al punto 3.6 e seguenti chiariscono la portata e l'ambito di applicazione del principio di rotazione degli inviti, affermando quanto si ritiene opportuno qui di seguito illustrare:

- il principio di rotazione comporta, di norma, **il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento**. In caso di procedura negoziata, il principio di rotazione esige la necessità di cambiare la platea dei potenziali competitori nella successione degli appalti (con lo stesso oggetto) e pertanto il divieto di richiedere la presentazione dell'offerta al precedente invitato (anche se non risultato affidatario).
- ai fini della rotazione la verifica riguarda solo l'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta e solo nei casi in cui i due affidamenti, ovvero quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto



## Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

### Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere o ancora nello stesso settore di servizi.

- La rotazione non si applica quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie e comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù delle regole prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione". Pertanto, nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, è ammesso a presentare offerta anche il precedente aggiudicatario nel caso in cui si valuti l'offerta di tutti i partecipanti e non si effettui il sorteggio. Nel caso invece di selezione "diretta" da parte del RUP degli appaltatori da invitare senza l'utilizzo di strumenti realmente oggettivi (come l'avviso) ma in modo "discrezionale" l'invito al recedente affidatario è da evitare. Il meccanismo dell'estrazione casuale, infatti, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all'articolo 36, primo comma del D. Lgs. n. 50/2016 (FAQ ANAC sulle linee guida n. 4 aggiornate al 12 settembre 2018);
- **l'eventuale affidamento o reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.** Nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione facendo riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfacimento maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. Pertanto, qualora si verificano tali situazioni eccezionali e derogatorie, il RUP dovrà dimostrare di aver svolto effettivamente una concreta indagine di mercato. Se questa risultasse superficiale o inadeguata, la conseguenza è la caducazione degli atti compiuti e l'annullamento dell'aggiudicazione. Solo ricorrendo queste tre circostanze, di cui occorrerà dar conto nella determina semplificata di affidamento, la reiterazione dell'assegnazione allo stesso appaltatore potrà ritenersi legittima e coerente con le indicazioni dell'ANAC.
- In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 3 anni solari mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; -riduzione o aumento del nuovo appalto sotto il profilo temporale o della base d'asta, i quali costituiscono comportamenti elusivi della norma e pertanto sono vietati;
- Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 è consentito derogare all'applicazione dei vincoli della rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente".



## Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

### Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

Alla luce di quanto sopra illustrato, nel disporre il rispetto delle suesposte disposizioni, si dispone altresì la necessità di uniformarsi e di riportare nelle determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto gli affidamenti sotto soglia dei lavori, servizi e forniture le seguenti dichiarazioni.

**In caso di affidamento a soggetto diverso dall'operatore uscente** : *"che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti di cui alle Linee Guida Anac n. 4/2016 e s.m.i poiché l'affidatario è soggetto diverso dall'operatore uscente"*;

**In caso di deroga al principio di rotazione nell'ambito di una procedura negoziata preceduta da un AVVISO di manifestazione di interesse rivolto a tutte le ditte/operatori che hanno risposto e inoltrato la propria manifestazione** *"che è stato comunque rispettato il principio di rotazione degli inviti di cui alle Linee Guida n. 4/2016 e s.m.i. poiché non è stata effettuata alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali svolgere la selezione di scelta"* ;

**In caso di deroga al principio di rotazione nell'ambito di procedura di affidamento diretto o invito esteso anche al contraente uscente** *"che è stato affidato/invitato l'operatore uscente per la seguente motivazione:*

- a) **particolare struttura del mercato** (esempio al numero ridotto di operatori presenti sul mercato);
- b) **assenza di alternative** (dimostrare l'assenza di alternative);
- c) **esistenza di cause soggettive** quali il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità delle prestazioni ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento).

*Si specifica che tali circostanze devono essere cumulative.*

La presente costituisce Direttiva in materia di anticorruzione di cui si darà conto al NdV.

Distinti saluti

Il RPTC  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

